



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

ANNO 2021
N. 5 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di Marzo alle ore 18:30, in modalità telematica ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.L. 18/2020, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Nome	Carica	Presente/Assente
Donda Eleonora	Capo Gruppo	Presente
Bregant Francesca	Vice Sindaco	Presente
Gallo Tommaso	Consigliere	Presente
Medeot Simona	Consigliere	Presente
Filiput Lucina	Consigliere	Presente
Silvestri Franco	Consigliere	Presente
Ungaro Federico	Consigliere	Presente
Sartori Matteo	Consigliere	Presente
Pipp Corrado	Capo Gruppo	Presente
De Biasio Manuela	Consigliere	Assente
Pettarin Paolo	Consigliere	Presente
Tegon Chiara	Consigliere	Assente

Presiede il Sindaco, Sartori Luca

Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan Mitja.

Constatato il numero degli intervenuti, il Sindaco espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, previa assunzione dei pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000.

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (Imu) anno 2021

UDITA l'illustrazione del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 21/05/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 07/07/2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020.
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 24/06/2020 sono stati approvati i nuovi valori di riferimento ai fini Imu per l'anno 2020 per le aree edificabili;

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione

del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", nella quale al comma 3-bis dell'art.106 si prevede il differimento per la

deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 18 gennaio 2021 recante l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2021.

Acquisiti i pareri di regolarità espressi ai sensi del combinato disposto dagli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. n.267/2000, attestanti la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

In assenza di altri interventi il Sindaco chiede il voto;

Con voti UNANIMI, palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2021 nelle seguenti misure:

Aliquota ordinaria o di base:.....	0,96 (ze rovirgolanoventasei) per cento
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max n.1(una) unità per categorie C2, C6 e C7) e applicazione delle detrazioni di legge. <i>Tali aliquote e detrazioni si applicano limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'IMU:.....</i>	0,59 (zerovirgolacinquantanove) per cento
Aliquota ridotta per aree edificabili :.....	0,76 (ze rovirgolasettantasei) per cento
Aliquota per i Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità;	0,10 (ze rovirgola dieci) per cento
Aliquota ridotta per immobili appartenenti alla categoria D :.....	0,76 (ze rovirgolasettantasei) per cento

Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. Beni merce)	0 (zero) per cento
--	---------------------------

- 2) di individuare come da delibera di Giunta Comunale n. 57 del 24/06/2020 i seguenti valori di riferimento delle aree edificabili situate sul territorio comunale;

DESTINAZIONE	VALORE
RESIDENZIALE	€ 55,00
LOTTIZZAZIONE (aree soggette a piano urbanistico attuativo)	€ 30,00
ZONA COMMERCIALE	€ 35,00
ZONA ARTIGIANALE-INDUSTRIALE	€ 30,00

- 3) di demandare all'ufficio comunale preposto la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze

Quindi, con separata votazione unanime, palese, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, comma 19 della L.R. n.21/2003 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di provvedere in merito.

* * * * *



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Approvazione aliquote imposta municipale propria (Imu) anno 2021*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Mariano del Friuli, li 22 febbraio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FABIO CARLINI



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Approvazione aliquote imposta municipale propria (Imu) anno 2021*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Mariano del Friuli, li 23 febbraio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CATERINA BORDON

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to Luca Sartori

Il Segretario comunale
F.to Bužan Mitja

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

- IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene pubblicata all'Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 23/03/2021 a tutto il 06/04/2021, ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003.
- NEL TERMINE ORDINARIO, viene pubblicata all'Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 23/03/2021 al 06/04/2021, ai sensi dell'art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003.

Comune di Mariano del Friuli, lì 23/03/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Flavio Pecorari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta eseguibile dalla sua data (immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1 c.19 della L.R. n.21/2003;
- diverrà esecutiva in data (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.1 c.15 della L.R. N.21/2003 (nel termine ordinario)

Comune di Mariano del Friuli, lì 23/03/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Flavio Pecorari

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 22/03/2021

Il Responsabile del Procedimento
F.to Flavio Pecorari